



# ***DECRETO LIQUIDITÀ – D.L. 23/2020***

## ***CONTENUTI FISCALI D'INTERESSE PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONI***

**MARCO ZANDONÀ**  
ANCE–Fiscalità Edilizia  
([fiscalitaedilizia@ance.it](mailto:fiscalitaedilizia@ance.it))

ANCE EMILIA, 22 aprile 2020



## DECRETO 8 APRILE 2020, n.23 – DECRETO LIQUIDITÀ

**Sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi**

**Metodo previsionale acconti giugno**

**Rimessione in termini per i versamenti**

**Norme in tema di Ritenute sui redditi da lavoro**

**Termini agevolazioni «prima casa»**

**Credito d'imposta per le spese di sanificazione**

**Crisi d'impresa**

**Disposizioni in tema di diritto societario**

**Proposte ANCE**



## Sospensione versamenti tributari e contributivi - art.18

OGGETTO	DESTINATARI	PERIODO
<p>Sospensione Versamenti in autoliquidazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilato</li> <li>▪ IVA</li> </ul> <p>Sospensione Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria</p>	<p>Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di almeno il 33% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 mln di euro)</li> <li>b) di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 mln di euro)</li> </ul> <p><i>Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e compensi</i></p> <p>Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019</p> <p>I versamenti di ritenute contributi e premi sono sospesi anche per gli <u>enti non commerciali</u> (compresi Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa</p>	<p>Versamenti in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020</p>



## Metodo previsionale acconti giugno - art.20



ACCONTO IRPEF, IRES,  
IRAP

**ART.20** – Per gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non si applicano sanzioni ed interessi per omesso o insufficiente versamento, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

L'AdE ha precisato che (cfr.CM 9/E/2020):

- *la soglia minima dell'80% può essere garantita anche sanando l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto IRPEF, IRES e IRAP, usufruendo dell'istituto del "ravvedimento operoso" (art.13, D. Lgs. 472/1997)*
- *la disposizione si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo (non solo quella di giugno 2020)*



## *Rimessione in termini per i versamenti - art.21*

### **DL 18/2020 DECRETO CURA ITALIA**

Per tutti i **contribuenti**, prevedeva la **proroga dal 16 marzo al 20 marzo dei versamenti** dovuti a qualsiasi titolo nei confronti della PA (cfr. pure RM 12/E/2020)



### **DL 23/2020 DECRETO LIQUIDITÀ**

Si considerano **regolarmente effettuati i versamenti** nei confronti della PA se eseguiti **entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi (cfr. pure CM 9/E/2020, tra le altre, anche la **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con scadenza 16.03.2020**)



## Norme sulle Ritenute sui redditi da lavoro - artt. 19, 22-23



**RITENUTE LAVORO  
DIPENDENTE  
D.U.R.F.**

**ART.23** – I DURF, ossia i certificati che esimono dall’applicazione dei nuovi obblighi in tema di versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, sono validi fino al 30 giugno 2020

Quindi, l’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997 non si applica solo con riferimento ai soggetti per cui opera la sospensione dei versamenti di cui all’art.18 del DL 23/2020 . Solo per tali soggetti, il committente è esonerato dal controllo sulle ritenute e deve effettuare il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice (cfr. AdE- CM 8/E/2020 e CM9/E/2020)



**RITENUTE LAVORO  
AUTONOMO**

**ART.19** - A favore dei **soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia con ricavi/compensi entro i 400.000 euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, **sono sospesi l’esecuzione e il versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo** e quelle sulle provvigioni, **sui ricavi /compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020**

Il versamento va effettuato in **un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza sanzioni e interessi



**C.U. 2020**

**ART.22** - Per l’anno 2020, è prorogato al **30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo



## Termini agevolazione «prima casa» - art.24



***I termini di legge per usufruire dell'agevolazione «prima casa» sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (cfr. Nota II-bis dell'art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986)***

### La sospensione vale per:

- i 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione
- i 12 mesi entro i quali il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici «prima casa» deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto
- i 12 mesi entro i quali il contribuente deve procedere alla vendita della prima casa già posseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione
- i 12 mesi entro i quali il contribuente che ha ceduto la sua prima casa deve procedere ad acquistare un'altra casa, da adibire a propria abitazione principale, al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta pari alle imposte pagate sul precedente acquisto agevolato

### La sospensione non vale per:

- i 5 anni decorrenti dall'acquisto agevolato, entro i quali non è possibile alienare l'abitazione pena la decadenza dalle agevolazioni «prima casa» (cfr. CM 9/E/2020)



## Credito d'imposta per le spese di sanificazione - art.30

### DL 18/2020 DECRETO CURA ITALIA

Per il 2020, è riconosciuto alle imprese un **credito d'imposta pari al 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**, fino ad un **massimo di spesa per beneficiario di 20.000 euro** (bonus riconosciuto fino ad esaurimento degli stanziamenti di 50 mln di euro per il 2020)

Con decreto MISE - MEF, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le disposizioni applicative




### DL 23/2020 DECRETO LIQUIDITÀ

Sono **estese le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta**, includendo quelle relative all'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** (*quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari*), ovvero all'**acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale** (*quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi*). Sono, inoltre, **compresi i detergenti mani e i disinfettanti**





## **Crisi d'impresa - art. 5**



**Proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019)**

**al 1° settembre 2021**

*(il precedente termine era il 15 agosto 2020)*

**DAL 1° SETTEMBRE 2021 ENTRERANNO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI:**

- ✓ segnalazioni d'allerta
- ✓ organismi di composizione della crisi – OCRI nell'ambito delle medesime procedure d'allerta
- ✓ composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione ecc...)

**Restano invece confermate le scadenze del 16 marzo 2019 e del 30 giugno 2020**

SCADENZE CONFERMATE	ALTRE MISURE DEL CODICE DELLA CRISI
16 marzo 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione di <b>adeguati assetti organizzativi</b> per il check sulla <b>crisi d'impresa</b></li> <li>- <b>certificazione unica dei debiti tributari</b></li> <li>- <b>inasprimento responsabilità degli amministratori</b></li> <li>- disposizioni in materia di <b>tutela degli acquirenti di immobili da costruire</b></li> </ul>
30 giugno 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>obbligo di nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.</b></li> <li>- <b>istituzione e funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati</b> delle funzioni di gestione e di controllo nelle <b>procedure del codice della crisi d'impresa</b></li> </ul>



## Disposizioni in materia di diritto societario – artt. 6 e 8

### DL 23/2020 DECRETO LIQUIDITÀ

**dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020** sono **sospese**:

✓ **le disposizioni del codice civile relative:**

- all’obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite
- alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale

✓ **le limitazioni per i rimborsi dei finanziamenti effettuati a favore di società da parte dei soci - cd. “postergazione”** (rimborso del finanziamento solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori)



## Proposte ANCE al DL Liquidità

### DL 23/2020 DECRETO LIQUIDITÀ

#### Sospensione dei versamenti: Diminuzione del Fatturato

Da **modificare il meccanismo di verifica di mancata liquidità**, che sospende i termini dei versamenti tributari e contributi in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Come indicatore **va inserito il confronto** fra il **fatturato registrato** nel periodo **2020** di blocco totale o parziale delle attività, stimato mese per mese, confrontato con un valore corrispondente al **fatturato medio mensile** registrato nel **2019**. Laddove questa diminuzione sia almeno pari al 33% (o al 50%, a seconda che i ricavi dell'impresa siano entro o oltre i 50 milioni di euro), sarà riconosciuta all'impresa la sospensione dei versamenti

#### Sospensione verifica di "Regolarità Fiscale" dei beneficiari di pagamenti della P.A.

Occorre **sospendere**, per un **periodo di 6 mesi**, l'operatività della **verifica sulla regolarità fiscale** del destinatario dei pagamenti prevista dall'**art.48-bis del DPR 602/1973**, cosicché il **beneficiario** di detti **pagamenti possa ottenere** celermente ed integralmente i **corrispettivi pattuiti**, a **prescindere** dall'esistenza, o meno, di un **inadempimento fiscale**

#### Sospensione dei termini dell'attività di accertamento: Estensione Agli "Avvisi Bonari"

Va prevista la **sospensione**, nel periodo 8 marzo-31 maggio dei **termini** dei cosiddetti "**avvisi bonari**", emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di **controlli** sulle **dichiarazioni dei redditi o IVA** a fronte dei quali il contribuente ha a disposizione 30 giorni per concordare con il Fisco il contenuto dell'avviso e pagare le somme indicate, con una riduzione delle sanzioni